

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA GEORGIA
SULLA PROMOZIONE E LA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Georgia, qui di seguito denominati Parti Contraenti,

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti di capitale effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente

e

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, fondate su Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità di entrambi i Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi, ed ai regolamenti di quest'ultima ed includerà in particolare, ma non esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà e diritti "in rem", quali pegni, vincoli ed ipoteche;
- b) titoli azionari, titoli obbligazionari, quote di partecipazione o ogni altra forma di partecipazione in imprese ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato;
- c) crediti finanziari o altri redditi aventi valore economico derivanti da investimenti, nonché utili reinvestiti ed utili da capitali;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento;

e) ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni incremento di valore dell'investimento originario.

Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non implica un cambiamento della sua sostanza.

2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui, direttamente o attraverso sue consociate, investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Per "persona fisica", si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato in conformità con le sue leggi.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi entità costituita o debitamente strutturata sul territorio di una Parte Contraente in conformità alle sue leggi, avente la sede principale nel territorio di quest'ultima Parte Contraente, o controllata direttamente o indirettamente da cittadini di una Parte Contraente o da persone giuridiche aventi la loro sede principale nel territorio di una Parte Contraente e costituita o debitamente strutturata secondo le leggi di questa Parte Contraente.

5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, e in particolare, ma non esclusivamente, profitti, interessi, utili da capitale, dividendi, royalties o compensi e spettanze diverse.

6. Per "territorio" si intendono, oltre alle zone racchiuse entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono altresì le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranità, nonché diritti sovrani e giurisdizionali, secondo il Diritto Internazionale.

7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (le sue agenzie o i suoi rappresentanti) ed un investitore dell'altra Parte Contraente in materia di investimento.

8. Per "diritto di accesso" si intende il diritto dell'investitore di una delle due Parti Contraenti di essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima Parte Contraente.

ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti

1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio in conformità alle loro leggi ed ai loro regolamenti.

2. Gli investitori di una delle due Parti Contraenti dovranno avere diritto di accesso alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, non meno favorevole di quello concesso ai sensi dell'Articolo 3.1, in conformità alla legislazione di quest'ultima.

3. Ciascuna Parte Contraente dovrà garantire in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le persone giuridiche, in particolare ma non esclusivamente, le società e le imprese in cui detti investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo assoggettate a provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

4. Ciascuna Parte Contraente si adopererà al fine di creare e mantenere nel proprio territorio quelle condizioni economiche e giuridiche favorevoli atte a permettere il

rispetto, in buona fede, di tutti gli impegni assunti in relazione a ciascun specifico investitore.

ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Le due Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori o di quelli di Paesi terzi.

2. Qualora gli obblighi internazionali vigenti o che potranno entrare in vigore in futuro per una delle due Parti Contraenti contengano norme, siano esse specifiche o generali, che autorizzino gli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente a godere di un trattamento più favorevole di quello accordato dal presente Accordo, dette norme dovranno, nella misura in cui esse siano più favorevoli, prevalere sul presente Accordo.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non fanno riferimento ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente può concedere agli investitori di Paesi terzi in virtù della propria appartenenza ad Unioni Doganali o Economiche, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale, o ad Accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o facilitare gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite

1. Gli investitori di una delle due Parti Contraenti che hanno subito perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altro tipo di conflitti armati, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, avranno diritto ad un adeguato risarcimento per detti danni o perdite dalla Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati o meno da forze governative. I relativi pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

Gli investitori interessati dovranno godere di un trattamento simile a quello concesso ai cittadini dell'altra Parte Contraente ed in ogni caso non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Paesi terzi.

ARTICOLO 5 - Esproprio

1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere soggetti, " de jure" o "de facto", ad esproprio o a misure aventi effetti analoghi alla nazionalizzazione o all'esproprio (qui di seguito definite "esproprio") nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non a fini pubblici e di interesse nazionale.

L'esproprio dovrà essere effettuato a norma di legge, su base non discriminatoria e dietro immediato, adeguato ed effettivo risarcimento.

Detto risarcimento sarà equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata.

Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento sarà quello prevalente alla data immediatamente precedente al momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata.

Il risarcimento dovrà comprendere un interesse calcolato sulla base del LIBOR maturato dalla data di esproprio alla data del pagamento, dovrà essere effettuato senza ritardo, ed al massimo entro tre mesi, dovrà essere effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile in valuta convertibile.

2. In assenza di un'intesa fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore circa l'entità del risarcimento, quest'ultimo dovrà basarsi sugli stessi parametri di riferimento presi in considerazione nei documenti per la costituzione dell'investimento.

3. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresì applicarsi nei casi in cui una delle due Parti Contraenti espropri i beni di una società formata o costituita ai sensi della legislazione vigente nel suo territorio e della quale gli investitori dell'altra Parte Contraente possiedano azioni.

Nel caso in cui l'oggetto dell'esproprio sia una persona giuridica costituita congiuntamente da investitori georgiani ed italiani, la valutazione della quota azionaria dell'investitore sarà, nella valuta dell'investimento, non inferiore al valore originario, a cui verranno sommati gli aumenti di capitale e la rivalutazione del capitale, i profitti non distribuiti ed i fondi di riserva, e detratto il valore delle riduzioni e delle perdite di capitale.

4. L'investitore di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del suo investimento sia stato colpito da esproprio, avrà diritto ad una immediata revisione da parte

delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente al fine di determinare se detta misura si sia verificata o meno, ed, in caso affermativo, se detta misura ed il relativo risarcimento si conformano alle disposizioni del presente Accordo ed ai principi del Diritto Internazionale ed al fine di decidere su tutte le altre questioni connesse.

5. Il risarcimento verrà considerato effettivo nel caso in cui sia stato corrisposto nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui detta valuta sia-o resti-convertibile, o altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. Il risarcimento sarà liberamente trasferibile.

6. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresì applicarsi agli utili da investimento nonché, in caso di dismissione, ai proventi della liquidazione.

7. Qualora, dopo la privazione della proprietà determinata dall'esproprio, i beni di cui trattasi non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a detto scopo il proprietario o il suo avente causa sono autorizzati a riacquistare i beni al prezzo di mercato.

ARTICOLO 6 - Rimpatrio di capitali, profitti e utili da investimento

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire all'estero, senza indebito ritardo, somme relative ad investimenti in qualsiasi valuta convertibile. Detti trasferimenti comprenderanno, in particolare, ma non esclusivamente:

a) capitali e capitali aggiuntivi, ivi compresi gli utili reinvestiti, utilizzati per mantenere ed incrementare un investimento;

b) profitti netti, dividendi, royalties, quote, interessi ed altri utili;

c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;

d) remunerazioni e spettanze corrisposte ai cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale e dai regolamenti vigenti.

2. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad accordare agli investitori dell'altra Parte Contraente le condizioni per il trasferimento all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi

valuta convertibile, dei fondi per rimborsare i prestiti assunti in relazione ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi.

3. Senza limitare la portata di quanto disposto all'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole accordato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, nel caso esso sia più favorevole.

ARTICOLO 7 - Surroga

1. Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo ente abbia fornito una garanzia assicurativa rispetto a rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato dei pagamenti a detti investitori sulla base di detta garanzia assicurativa, l'altra Parte Contraente dovrà riconoscere la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente o al suo ente.

ARTICOLO 8 - Procedure di trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4,5,6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo e in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, e dovranno essere effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente sul mercato applicabile alla data in cui l'investitore ne ha fatto richiesta, ad eccezione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 5 relativo al tasso di cambio applicabile nel caso di una delle misure di cui al su menzionato paragrafo.

2. Gli obblighi fiscali di cui al precedente paragrafo saranno considerati adempiuti quando l'investitore avrà espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento.

ARTICOLO 9 - Composizione delle controversie in materia di investimento

1. Tutte le controversie, che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi comprese quelle relative all'ammontare del risarcimento, dovranno essere, per quanto possibile, composte in via amichevole.
2. Qualora l'investitore ed una delle due Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo di investimento, dovrà applicarsi la procedura prevista in detto accordo di investimento.
3. Qualora tali controversie non possano essere composte in via amichevole entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata una richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia:
 - (a) al Tribunale competente della Parte Contraente che abbia la competenza giurisdizionale a decidere;
 - (b) ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" in conformità al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospitante si impegna ad accettare detto arbitrato;
 - (c) al "Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento", per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimento fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito.
4. Nessuna Parte Contraente dovrà trattare tramite i canali diplomatici qualsiasi materia deferita ad una procedura di arbitrato o ai procedimenti giudiziari in corso fino al completamento di detti procedimenti e finché la Parte Contraente non si sia conformata alla decisione presa dal Tribunale Arbitrale entro i termini prescritti dalla decisione o entro i termini che potranno essere determinati sulla base delle disposizioni del diritto interno o internazionale applicabili al caso in specie.

ARTICOLO 10 - Composizione delle controversie tra Parti Contraenti

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo dovranno essere composte, per quanto possibile, amichevolmente tramite i canali diplomatici.

2. Qualora tali controversie non possano essere risolte entro sei mesi dalla data in cui una Parte Contraente ne informa l'altra per iscritto, esse dovranno, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito secondo le seguenti modalità: entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna Parte Contraente dovrà nominare un membro del Tribunale. I due membri dovranno poi designare un cittadino di uno Stato terzo che dovrà fungere da Presidente. Il Presidente verrà nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

4. Qualora, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state effettuate, ciascuna Parte Contraente potrà, in assenza di altre intese, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Nel caso in cui il Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, o, per altro motivo non possa espletare l'incarico, dovrà esserne fatta richiesta al Vice-Presidente della Corte. Qualora anche il Vice-Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, o per altro motivo non possa espletare l'incarico, sarà il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti Contraenti a procedere alla designazione.

5. Il Tribunale Arbitrale decide a maggioranza. Le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese inerenti al proprio membro del Tribunale ed ai propri rappresentanti nelle udienze. I costi relativi al Presidente ed i rimanenti costi verranno sostenuti in parti eguali dalle Parti Contraenti.

Sarà il Tribunale Arbitrale a determinare le proprie procedure.

ARTICOLO 11 - Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da altri Accordi internazionali a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da principi generali di Diritto Internazionale, alle Parti Contraenti ed ai loro investitori dovranno essere applicate le disposizioni più favorevoli.
2. Ogniqualvolta il trattamento concesso da una delle due Parti Contraenti agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti o ad altre disposizioni o ad uno specifico contratto o ad autorizzazioni d'investimento o ad un accordo di investimento, sia più favorevole di quello sancito dal presente Accordo, si dovrà applicare il trattamento più favorevole.
3. Ogniqualvolta, successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, abbia luogo una modifica delle condizioni della protezione accordata agli investimenti nella legislazione della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento, la protezione accordata ai sensi della precedente legislazione non verrà intaccata.

ARTICOLO 12 - Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore nel momento in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

ARTICOLO 13 - Emendamenti

Gli emendamenti alle disposizioni del presente Accordo potranno essere concordati dalle due Parti Contraenti. Detti emendamenti diverranno effettivi dalla data in cui le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure nazionali per la loro entrata in vigore.

ARTICOLO 14 - Durata e cessazione


1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci anni dalla data della notifica ai sensi dell'articolo 12 e resterà in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza.
2. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza, ai sensi del precedente paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli dall'1 all'11 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date di cui sopra.

IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il *15 maggio 1997*, in due originali, nelle lingue italiana, georgiana ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici.

In caso di divergenza, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA GEORGIA



PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Georgia sulla Promozione e Reciproca Protezione degli investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi parti integranti dell'Accordo.

1. Attività connesse agli investimenti

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno altresì a tutte le attività connesse agli investimenti.

Queste attività comprenderanno in particolare, ma non esclusivamente: l'organizzazione, il controllo, la gestione, il mantenimento e la disponibilità di società, filiali, agenzie, uffici, fabbriche ed altre strutture per la gestione degli affari; la stipula e l'esecuzione dei contratti; l'acquisizione, l'uso, la protezione e la disponibilità di qualsiasi tipo di proprietà ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale; l'assunzione di prestiti; l'acquisto, l'emissione e la cessione di azioni di partecipazione e di altri titoli; l'acquisto di valuta per importazioni.

2. Con riferimento all'Articolo 2

- a) una Parte Contraente (le sue agenzie o i suoi rappresentanti) potrà stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente che effettuano investimenti di interesse nazionale nel territorio delle Parti Contraenti, un accordo di investimento che regolerà lo specifico rapporto giuridico connesso a detto investimento.
- b) Nessuna delle due Parti Contraenti stabilirà condizioni per l'avvio, l'espansione o la continuazione degli investimenti che possano comportare l'assunzione o l'imposizione di limiti alla vendita della produzione sui mercati nazionali ed internazionali o che specifichi che le merci debbano essere procurate a livello locale, o condizioni simili.
- c) Ciascuna Parte Contraente fornirà mezzi efficaci per affermare rivendicazioni e far rispettare diritti relativi agli investimenti ed agli accordi di investimento.
- d) I cittadini di una delle due Parti Contraenti autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra in relazione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, avranno diritto a condizioni di

lavoro adeguate per l'espletamento delle loro attività professionali, in conformità alla legislazione della Parte Contraente ospitante.

e) In conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà nella maniera più favorevole i problemi connessi all'entrata, al soggiorno, al lavoro ed al movimento nel proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente impegnati in attività connesse con gli investimenti di cui al presente Accordo e dei membri delle loro famiglie.

f) Alle persone giuridiche costituite ai sensi delle leggi o regolamenti in vigore di una Parte Contraente, che siano di proprietà di o controllate da investitori dell'altra Parte Contraente, sarà consentito di assumere personale direttivo di loro scelta, indipendentemente dalla nazionalità, in conformità con la legislazione della Parte Contraente ospitante.

3. Con riferimento all'art. 3

A tutte le attività relative all'approvvigionamento, alla vendita ed al trasporto di materie prime e lavorate, energia, carburante e mezzi di produzione, nonché altri tipi di operazioni ad esse connesse e relative ad attività di investimento ai sensi del presente Accordo, sarà accordato, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad attività ed iniziative simili intraprese da investitori della Parte Contraente ospitante o da investitori di Stati terzi.

4. Con riferimento all'Articolo 5

Qualsiasi misura adottata nei confronti di un investimento effettuato da un investitore di una delle due Parti Contraenti che sottragga risorse o altri beni dall'investimento o causi notevoli danni al valore dello stesso, nonché qualsiasi altra misura che abbia un effetto equivalente, sarà considerata una misura di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 5.

5. Con riferimento all'Articolo 9

Ai sensi dell'art. 9 (3) (b), l'arbitrato si svolgerà in conformità ai criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), con l'osservanza altresì delle seguenti disposizioni:

a) il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.

Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvederà, nella sua qualità di Autorità preposta alla nomina, il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'Arbitrato sarà Stoccolma salvo diverso accordo fra le Parti in causa.

b) Nel formulare la propria decisione, il Tribunale Arbitrale dovrà in ogni caso applicare le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.

Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sarà disciplinata dalle rispettive legislazioni nazionali in conformità alle Convenzioni Internazionali in materia di cui esse siano parte.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente delegati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 15 maggio 1997 in due originali, nelle lingue italiana, georgiana ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici.

In caso di divergenze, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Rino Lanino

PER IL GOVERNO
DELLA GEORGIA

7. 7/12/97

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF GEORGIA ON THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of Georgia, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two Countries, and especially in relation to capital investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party,

and

acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investments, based on international Agreements, will contribute to stimulating business ventures, which foster the prosperity of both States,

have agreed as follows:

Article 1 - Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" means any kind of property invested, before or after the entry into force of this Agreement, by a natural or legal person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, provided that the investment has been made in accordance with laws and regulations of the latter Contracting Party and shall include in particular, but not exclusively: